

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIOVANO, FORTUNATI, PESENTI, GRANATA, ROMANO
e SALATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Modifica all'articolo 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, in materia di
composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre
universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo le disposizioni vigenti, possono far parte della Commissione giudicatrice di ogni concorso per cattedre universitarie i professori ordinari, in ruolo e fuori ruolo, della materia cui il concorso si riferisce, o di materia strettamente affine, e, in mancanza, cultori della materia stessa.

È fuori dubbio che appare priva di fondamento una norma, la quale esclude che possano essere giudici in un concorso universitario professori straordinari della materia a concorso, o di materia strettamente affine, e prevede invece che possano essere giudici semplici cultori della materia.

È da notare che i professori straordinari sono, anche dal punto di vista formale, professori di ruolo e partecipano pertanto alle votazioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici.

È vero che dopo un triennio dall'immissione in ruolo come vincitori di concorso i professori straordinari sono sottoposti al giudizio di ordinariato, e che possono in

sede di tale giudizio non essere confermati. Ma è fuori dubbio che nel corso di tale triennio i professori straordinari sono professori di ruolo e assolvono tutte le funzioni didattiche e scientifiche del professore ordinario.

Non si può dimenticare, d'altra parte, che in numerosi settori della ricerca scientifica hanno assunto negli ultimi anni autonoma dignità di disciplina nuove materie, e che proprio di queste si vanno rendendo più frequenti e necessari i concorsi. Così che l'esclusione dalla Commissione giudicatrice dei professori straordinari si risolve in effetti nel non ricorso proprio a quegli studiosi che sono i più qualificati giudici.

Di qui la opportunità e la necessità, per considerazioni generali e per riflessioni attinenti all'attuale stadio di sviluppo di nuove materie, che si addivenga a rimuovere un criterio di formazione delle Commissioni giudicatrici, che non trova sostanziale giustificazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è sostituito dal seguente:

« Le votazioni si effettuano a scheda segreta.

Ciascun votante ha il diritto di includere nella sua scheda due nomi di professori di ruolo e fuori ruolo della materia a concorso, o di materia strettamente affine.

Possono essere designati cultori della materia soltanto in mancanza di professori di ruolo e fuori ruolo della materia a concorso, o di materia strettamente affine.

Il Ministro chiama a far parte della Commissione i cinque che hanno raggiunto il maggior numero di voti, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti ».